# REGOLAMENTO
# ASTOI Confindustria Viaggi

## *Approvato dal Consiglio Direttivo del 24 settembre 2026*

### Art. 1
### Requisiti di adesione

Possono aderire ad ASTOI Confindustria Viaggi in qualità di **Soci effettivi**:

1) le imprese, i consorzi di imprese e le società consortili i cui soci esercitino l'attività di organizzazione di viaggi e/o vendita di servizi turistici:
a) che siano in possesso di licenza di esercizio per l'attività di organizzatore di viaggi e/o di vendita di servizi turistici da almeno 1 anno e che abbiano esercitato in modo sistematico l'attività.
b) con fatturato aziendale **minimo di cinque milioni di euro (€ 5.000.000,00)**, realizzato prevalentemente in attività di organizzazione e/o nella vendita di servizi turistici;
c) i cui titolari od amministratori non siano stati soggetti a procedure concorsuali;
d) la cui condotta, sul piano etico-professionale, non sia considerata dagli Organi di ASTOI Confindustria Viaggi incompatibile con l'etica dell'Associazione.

2) Possono inoltre aderire, in qualità di **Soci aggregati** e nel rispetto di quanto fissato ai punti c) e d) di cui al punto 1) del presente articolo, enti, associazioni, organizzazioni ed imprese che non esercitano le attività di cui sopra ma le cui finalità, attività ed interessi siano giudicati dal Consiglio Direttivo compatibili ed affini con quelli dell'Associazione.

### Art.2
### Domanda di adesione

La domanda di adesione va inoltrata alla Segreteria di ASTOI Confindustria Viaggi e va corredata, per le candidature dei Soci effettivi, con il seguente materiale:

- copia della visura camerale ordinaria risalente al massimo ad un mese precedente la domanda di adesione;

- copia dell'ultimo bilancio depositato (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);

- copia o estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente pubblico a ciò preposto e il certificato di iscrizione alla CCIAA;

- copia della polizza di Responsabilità Civile in vigore;

- copia del documento di identità del legale rappresentante;

- per le imprese che esercitano l'organizzazione di viaggi, copia degli ultimi cataloghi di viaggio se pubblicati;

- scheda relativa alla composizione del capitale sociale, ed all'esistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese esercenti attività di organizzazione;

- copia della garanzia per il rischio di insolvenza o fallimento (ex art. 47 Codice Turismo, per come modificato dal D.lgs 62/2018).

## Art.3
## Ammissione di nuovi Soci

La domanda di adesione, corredata dalla documentazione richiesta, sarà soggetta a verifica interna e, nel caso, ulteriormente esaminata da parte di soggetti terzi o enti di certificazione all'uopo incaricati da ASTOI Confindustria Viaggi. Successivamente a tale verifica, la richiesta di adesione verrà portata all'esame della prima riunione utile del Consiglio Direttivo che delibererà in merito. Entrano a far parte di ASTOI in qualità di Soci i richiedenti ammessi con voto favorevole espresso dai 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 4 dello Statuto di ASTOI.

## Art.4

## Adesione al Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori o forme di garanzia alternative

In base all'art. 6 dello Statuto associativo, l'adesione ad ASTOI, per i Soci effettivi, comporta la possibilità di aderire al "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori" con le modalità previste dal relativo Statuto e Regolamento.

I Tour Operator che intendano aderire ad ASTOI e che, invece, non intendano aderire al Fondo debbono essere in possesso di una forma di garanzia alternativa per il rischio di insolvenza o fallimento e sono tenuti a comunicarlo contestualmente alla presentazione dell'istanza di adesione e a depositare copia della garanzia di cui trattasi. Se la stessa ha durata limitata nel tempo, ad ogni scadenza deve essere depositata la nuova copia.
I Tour Operator associati ad ASTOI e già Soci del Fondo, nell'ipotesi in cui scelgano differenti forme di garanzia, procederanno a recedere dal Fondo, rispettando le forme ed i termini di preavviso indicati nell'art.5 lett. a) del relativo Statuto. Il Socio che esercita il recesso dal Fondo deve dare altresì prova, entro il termine perentorio di 15 giorni prima della scadenza del preavviso, di aver sottoscritto altro contratto, polizza o qualsivoglia forma di garanzia per il soddisfacimento delle tutele previste dall'art. 50 del D.Lgs. 79/2011. La decorrenza della garanzia alternativa presentata dal Socio che ha esercitato il recesso dovrà coincidere con lo spirare del termine di preavviso di cui all'art. 5 lett. a) dello Statuto del Fondo.

La cessazione dall'adesione al Fondo che intervenga a seguito di recesso non comporta l'automatica esclusione da ASTOI. Diversamente, il Tour operator escluso dal Fondo per inadempimento degli obblighi derivanti dall'adesione al medesimo, decade automaticamente dalla sua qualità di associato ASTOI.

## Art.5
## Adempimenti annuali

Ciascun Socio effettivo deve fornire annualmente, entro 30 gg dalla chiusura del bilancio, alla Segreteria dell'Associazione:

- copia dell'ultimo bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);

- le informazioni contenute nella specifica scheda di rilevazione o i loro aggiornamenti;

- eventuali aggiornamenti della composizione del capitale sociale e delle situazioni di collegamento o controllo;

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti organizzativi attinenti al funzionamento dell'Associazione. ASTOI si riserva ogni opportuna verifica circa la congruità e la correttezza dei dati trasmessi.

**Art. 6**
**Determinazione contributo annuo**

L'ammontare del contributo annuo che ogni Socio effettivo deve versare è commisurato al fatturato realizzato dall'impresa nel corso dell'esercizio immediatamente precedente e viene definito per scaglioni di fatturato.

Qualora il Socio effettivo detenga quote di partecipazione superiori al 50% (cinquantapercento) del capitale sociale in altre società esercenti l'attività di organizzazione o intermediazione di viaggi, la sua quota di adesione annua viene determinata tenendo conto anche del fatturato totale di queste ultime.
In caso di adesione di un consorzio di imprese o di una società consortile la quota annua viene determinata sulla base del cumulo dei fatturati delle imprese consorziate o delle imprese socie della consortile che esercitano attività di organizzazione di viaggi.

Per i Soci aggregati l'ammontare del contributo annuo è determinato in una quota fissa e non dipende dal fatturato realizzato.

Le modalità di computo della quota e gli importi del contributo annuo vengono approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa relativa ad un esercizio comporta la cessazione della qualità di Socio, previa delibera di espulsione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

**Art.7**
**Determinazione del numero di voti in assemblea**

Il numero di voti spettanti ai Soci effettivi in Assemblea è determinato dalla tabella allegata al presente regolamento, approvata annualmente dall'Assemblea stessa.

**Art. 8**
**Termini di versamento**

Il versamento della quota annua di adesione deve essere effettuato da ciascun Socio in due tranches, di cui una pari al 50% del contributo, entro il 31 gennaio, mentre il saldo dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell'esercizio a cui la quota si riferisce.

Il versamento della quota da parte dei Soci aggregati deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'esercizio al quale la quota si riferisce o entro 1 mese dall'avvenuta accettazione della domanda di adesione.

I Soci effettivi ammessi nel corso del primo semestre, pagano tanti dodicesimi della corrispondente quota annua di adesione quanti sono i mesi che mancano alla chiusura dell'esercizio. Per le adesioni successive al 30 giugno la quota da versare è comunque fissata al 50% (cinquantapercento) della quota annua corrispondente.

Il Consiglio Direttivo, sia per ciò che attiene l'ammontare che le modalità di versamento della quota, ha la facoltà di individuare percorsi agevolati per l'ingresso di nuovi Soci.

Per i Soci l'obbligo di pagamento delle quote, come sopra determinate, sorge dal mese immediatamente successivo al mese nel quale il Consiglio Direttivo, ne abbia deliberato l'ammissione.

**Art. 9**
**Gruppi di lavoro**

I Gruppi di lavoro sono Organismi tecnici dell'Associazione e possono essere composti da membri del Consiglio Direttivo, da Rappresentanti segnalati da ciascun Socio ed anche da esperti esterni.

Il Consiglio Direttivo provvede all'istituzione dei Gruppi di lavoro nominando per ciascuno il Responsabile, che viene di preferenza scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. I componenti dei Gruppi di Lavoro sono designati dai Soci stessi sulla base delle diverse tematiche affrontate e delle differenti finalità perseguite

dai Gruppi.  I Gruppi di lavoro relazionano al Consiglio Direttivo, nei termini del mandato tecnico ricevuto, sugli esiti del lavoro svolto fornendo in questo modo indicazioni utili per l'adozione di delibere e provvedimenti.

**Art. 10**
**Utilizzo del Marchio**

Il Marchio ASTOI Confindustria Viaggi - sia per ciò che concerne i loghi, sia per ciò che concerne le parole – è di esclusiva proprietà di ASTOI Confindustria Viaggi. L'Associazione lo concede in uso gratuito agli associati ai soli fini di identificazione della loro appartenenza all'Associazione, essendo escluso qualsiasi utilizzo per fini commerciali.
Il Marchio deve essere riprodotto graficamente in stretta conformità con le indicazioni che verranno fornite volta per volta dall'Associazione.
Ciascun Socio dovrà cessare, con effetto immediato, l'utilizzo del Marchio al momento in cui perda – per qualsivoglia ragione e motivo – la sua qualità di Socio.
Tutte le nuove pubblicazioni (sia cartacee che on line), a partire dal 15 novembre 2011, dovranno riportare il nuovo logo di ASTOI Confindustria Viaggi.